

CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA SULLE BIOTECNOLOGIE DI RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO PER LE NEUROSCIENZE DI BASE E DELLO SVILUPPO (DENOMINATO 'PISA RM7T'), CON SEDE PRESSO L'ISTITUTO SCIENTIFICO "STELLA MARIS"

Proposta di Statuto

Approvata dal C.d.A. della Fondazione Stella Maris nella seduta del 4.3.06

Art.1 – Costituzione del Consorzio

A seguito dell'iniziativa assunta dalla Fondazione CARIPi viene costituito, presso l'Istituto Scientifico Stella Maris, un consorzio autonomo denominato *PISA RM7T*.

Art.2 - Scopi, finalità, sede

Il Consorzio *PISA RM7T*, di seguito denominato semplicemente 'Consorzio', è costituito da Enti di ricerca che hanno il precipuo interesse di effettuare attività di ricerca scientifica nell'ambito prevalente delle neuroscienze di base e dello sviluppo e di discipline affini e propedeutiche, mediante l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia. Specificatamente, il Consorzio è costituito con lo scopo di gestire a fini di ricerca un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica a 7 Tesla, acquistata con il contributo della Fondazione CARIPISA dall'IRCCS Stella Maris e da quest'ultimo messa a disposizione del Consorzio a titolo oneroso per un periodo di almeno 10 anni.

Il Consorzio ha le seguenti finalità:

- a) provvedere alla gestione economica ed organizzativa dell'apparecchiatura di RM 7 Tesla e di eventuali attrezzature complementari;
- b) promuovere e coordinare ricerche sia di base che applicative nei settori specialistici degli Enti di ricerca aderenti;
- c) favorire la collaborazione scientifica tra gli Enti di ricerca consorziati e tra questi ed altri Enti di ricerca e industrie sia nazionali che internazionali;
- d) promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di formazione anche finalizzate alla preparazione di ricercatori esperti nel campo.

Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili ai consorziati. Esso ha sede legale ed operativa in Calambrone (Pisa), Viale del Tirreno 331.

Art.3 - Enti consorziati

Fanno parte del Consorzio in qualità di soci fondatori i seguenti Enti:

- a) IRCCS Stella Maris
- b)
- c)
- d)
- e)

Nuovi Enti possono essere ammessi al Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Scientifico (vedi Art.15).

Art.4 - Attività

Per realizzare il proprio fine il Consorzio:

- a) mette a disposizione degli Enti consorziati una attrezzatura di RM 7 Tesla ed eventuali altre strumentazioni complementari al fine di eseguire valutazioni esclusivamente finalizzate a progetti di ricerca;
- b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra gli Enti consorziati ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali;
- c) esegue studi e ricerche su commissione di Enti pubblici e privati;
- d) può costituire e gestire autonomamente od in convenzione con l'Università, Enti pubblici e privati di ricerca, Unità e Laboratori di ricerca avanzata;
- e) attiva azione di trasferimento dei risultati della ricerca al sistema sanitario nazionale;
- f) promuove ed organizza attività di natura formativa nel settore specifico dell'alta tecnologia diagnostica, con particolare riferimento alle apparecchiature di RM.

Art.5 - Finanziamenti

Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

- a) dei contributi erogati dagli Enti consorziati, proporzionali alle quote di competenza stabilite annualmente;
- b) dei contributi erogati in relazione agli accordi convenzionali con Enti pubblici e privati;
- c) dei finanziamenti e contributi da Enti vari collaboranti con i singoli Enti consorziati nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
- d) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici e privati per progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

Art.6 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) Il Consiglio Scientifico
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Direttore del Consorzio
- d) La Giunta Amministrativa (*valutarne l'opportunità, vedi art.9*)
- e) Il Collegio dei Sindaci

Art. 7 - Consiglio scientifico

Il Consiglio Scientifico è il garante delle esigenze di tutta la comunità scientifica interessata alla ricerca con alta tecnologia di Risonanza Magnetica all'interno del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico programma e gestisce l'attività di ricerca del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico è composto da i seguenti membri:

- a. Due rappresentanti di ciascun Ente consorziato, scelti dai rispettivi Consigli di Amministrazione tra i ricercatori più rappresentativi dei settori scientifici in cui opera il Consorzio (neuroscienze, fisica, bioingegneria, altri ambiti della ricerca clinica e di base);
- b. il Direttore del Consorzio;
- c. un rappresentante nominato dalla Fondazione CARIFI;
- d. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS Stella Maris;
- e. Due esperti nominati dal Consiglio stesso, di cui almeno uno competente nell'ambito della fisica.

Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

- a. fissa le linee generali di indirizzo scientifico del Consorzio;
- b. valuta per il Consiglio di Amministrazione le nuove domande di afferenza al Consorzio;
- c. elabora il programma triennale e annuale di attività scientifica del Consorzio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti amministrativi;
- d. elabora una relazione annuale sull'attività di ricerca svolta;
- e. delibera sulle iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica;
- f. esprime il parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici collegati alle attività del Consorzio

Il Consiglio Scientifico, nel corso della sua prima seduta, elegge un Presidente e designa i due esperti chiamati a farne parte.

Il Presidente svolge funzioni generali di indirizzo, coordinamento e di gestione dell'attività scientifica del Consorzio.

Art.8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione costituisce l'organo di amministrazione del Consorzio. Esso è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati e resta in carica cinque anni.

E' presieduto dal Direttore del Consorzio, la cui carica viene assunta di diritto dal rappresentante dell'IRCCS Stella Maris.

Sono da considerarsi valide le sedute in cui sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa);
- b. delibera il Piano annuale dell'attività di ricerca elaborato dal Consiglio Scientifico;
- c. delibera, su proposta del Consiglio Scientifico, sulle adesioni di altri Enti;
- d. delibera i regolamenti attuativi dello Statuto con particolare riferimento al regolamento relativo alla elaborazione e predisposizione del piano annuale di ricerca;
- e. delibera su tutti gli Atti predisposti dal Consiglio Scientifico.

Art. 8 - Il Direttore del Consorzio

Il Direttore del Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale del Consorzio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Amministrativa (*se mantenuta, vedi art.9*);
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) stipula le deliberazioni e contratti in nome e per conto del Consorzio;
- e) assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di attuazione e sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso;
- f) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Giunta Amministrativa (*da verificare l'utilità pratica in quanto le sue funzioni potrebbero essere assunte dal solo Direttore, trattandosi di gestire l'ordinaria amministrazione*).

La Giunta Amministrativa del Consorzio è composta dal Direttore che la presiede e da due membri del Consiglio di Amministrazione. Ad essi è affidata l'amministrazione corrente del Consorzio. La Giunta, specificatamente:

- a) predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione adotta, in caso di urgenze e necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- b) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio di Amministrazione, delibera su tutte le questioni riguardanti l'attuazione del piano annuale della ricerca, delibera in materia di convenzione e contratti nell'ambito di quanto previsto nel piano annuale di ricerca.

Art. 10 – Piano annuale di ricerca

Il Piano annuale di ricerca viene presentato a corredo del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e riguarda la descrizione dettagliata di tutti i progetti di attività scientifica che verranno attuati nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione.

Il Piano annuale di ricerca viene predisposto dal Consiglio Scientifico sotto la guida del proprio Presidente, secondo la procedura del relativo regolamento, da elaborarsi nei tempi previsti nel successivo art.18. Il Piano annuale dovrà essere elaborato nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo. Esso dovrà valutare prioritariamente le esigenze di ricerca dell'IRCCS Stella Maris, in quanto proprietario dell'attrezzatura; all'IRCCS dovrà essere riservata una quota annuale di accesso non inferiore al 20%.

Il Piano viene proposto all'approvazione e conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.11 - Esercizio sociale e Bilancio

L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di ricerca del Consorzio.

L'esercizio finanziario inizia il 31 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio di previsione, contenente tra l'altro il piano annuale di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario approva la situazione patrimoniale e il conto consuntivo, unitamente alla relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, predisposta dal Presidente del Consiglio scientifico. Il Bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo, sono inviati agli Enti Consorziati entro i quindici giorni successivi.

Art.12 - Collegio dei Sindaci

La revisione della gestione amministrativo contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e da uno supplente, nominati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione. Essi restano in carica per un triennio. Ai componenti del Collegio competono le attribuzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Ai componenti è altresì riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio il cui ammontare è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Fondo consortile

Ciascun Ente di ricerca aderente al Consorzio contribuisce alla costituzione del fondo Consortile mediante la corresponsione di una quota economica. Il fondo consortile deve essere costituito annualmente nella misura atta a ricoprire le spese del canone d'uso dell'apparecchiatura RM 7T e ai costi fissi di gestione della macchina prevedibili annualmente. Questi ultimi e solo questi possono essere ricoperti anche sotto forma di unità di personale messe a disposizione per la gestione corrente e lo sviluppo dell'attrezzatura.

Le singole quote economiche vengono deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico, in base al criterio dello spazio-tempo uso della macchina e ad altri eventuali criteri che il Consiglio Scientifico potrà proporre, fatto salvo il valore complessivo del Fondo individuato come sopra. Per il primo anno di funzionamento del Consorzio le singole quote economiche sono stabilite nelle seguenti misure:

- a) IRCCS Stella Maris euro
- b)
- c)
- d)

Il Consorzio persegue l'autosufficienza della gestione; eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico o formativo.

Gli Organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedono il patrimonio del Consorzio medesimo, od a fronte dei quali non siano acquisite corrispondenti entrate finanziarie.

Art. 14 - Unità di ricerca (da elaborare in base al modello organizzativo)

Art. 15 - Nuove adesioni

Al Consorzio potranno essere ammessi altri Enti di ricerca pubblici o privati. Le nuove richieste di adesione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 16 - Durata

Il Consorzio ha una durata iniziale di anni dieci. L'eventuale decisione di scioglimento prima dei 10 anni, deliberata in base al successivo art.22, può essere adottata con il contestuale obbligo a versare all'IRCCS Stella Maris, proprietario dell'apparecchiatura RM 7T, le restanti quote annuali mancanti alla scadenza prevista dei 10 anni.

Art. 17 – Recesso

I consorziati possono recedere dal Consorzio a partire dal decimo anno in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale. Il recesso produrrà effetti dall'esercizio finanziario successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi per l'esercizio finanziario in corso alla data di ricezione della dichiarazione di recesso. La quota del fondo consortile versata dal socio receduto accresce proporzionalmente quella effettivamente versata dagli altri Enti consorziati.

L'eventuale recesso del singolo Ente prima di dieci anni deve prevedere l'obbligo del pagamento di quota parte del canone d'uso dell'apparecchiatura di RM dovuto all'IRCCS Stella Maris che viene a mancare per giungere alla scadenza di dieci anni, qualora gli Enti che rimangono consorziati non intendano farsene carico. Tali quote verranno calcolate per un valore pari a quello medio versato negli anni effettivi di utilizzo della macchina da parte dell'Ente recedente.

Art. 18 - Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione saranno adottati i seguenti regolamenti di attuazione:

- a) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) il regolamento di funzionamento degli organi;

- c) il regolamento di elaborazione dei contenuti e delle necessarie risorse del piano annuale di attività di ricerca;
- d) il regolamento di funzionamento dell'attrezzatura, con le norme per la sicurezza, la messa in funzione, il mantenimento e lo sviluppo dell'apparato, e le apposite convenzioni operative, in particolare con il Dipartimento di Fisica dell'Università.

Art. 19 - Libri del Consorzio

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla legge il Consorzio deve tenere:

- a) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze del Consiglio scientifico;
- c) il libro delle adunanze del Collegio Sindacale;
- d) il libro delle deliberazioni della Giunta Amministrativa (o del solo Direttore);
- e) il libro giornale;
- f) il libro degli inventari.

Art.20 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche monocratiche e quelle connesse alla partecipazione degli organi collegiali, elettive o di rappresentanza, sono gratuite, ad eccezione di quanto previsto dall'art.12.

Art.21 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie per decorso termine di durata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, nonché per ogni altra causa prevista dalla legge.

Allo scioglimento del Consorzio i residui finali sono devoluti ai singoli Enti consorziati, secondo la relativa deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale scioglimento del Consorzio prima della durata di dieci anni deve prevedere la liquidazione dell'intera quota economica dovuta all'IRCCS Stella Maris mancante alla scadenza dei dieci anni.

Art.23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia. Per la definizione di eventuali controversie tra gli Enti Consorziati, il foro competente è quello di Pisa.